



## **CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**

**Comune di Carrara - Comune Capofila**

### **Bando/disciplinare di gara**

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL CHIOSCO DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN CARRARA, PIAZZA GRAMSCI PER LA GESTIONE DI UN PUNTO RISTORO.**

**CUI S00079450458202500012**

Con Determinazione n. 2900 del 03/06/2025 del Dirigente del Settore 3 - Attività produttive/Servizi educativi e scolastici, questa Amministrazione ha deciso di affidare in concessione il Chiosco di proprietà comunale sito in Carrara, Piazza Gramsci per la gestione di un punto ristoro.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica START (accessibile all’indirizzo internet: <https://start.toscana.it>).

L’affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/ prezzo.

La durata del procedimento è prevista pari a 4 mesi dalla pubblicazione del bando.

Il luogo di svolgimento dell’appalto è CARRARA (MS) [codice NUTS ITE11]

Il Responsabile Unico del Progetto è la Dott.ssa Cristina Demontis, e mail: [cristina.demontis@comune.carrara.ms.it](mailto:cristina.demontis@comune.carrara.ms.it);

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è la Dott.ssa Daniela Bicchieri, e mail: [daniela.bicchieri@comune.carrara.ms.it](mailto:daniela.bicchieri@comune.carrara.ms.it).

## **1. PIATTAFORMA TELEMATICA**

### **1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE**

L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell’amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell’AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;

- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "*MANUALE D'USO PER GLI OPERATORI ECONOMICI PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA START*".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

## **1.2. DOTAZIONI TECNICHE**

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento denominato "*MANUALE D'USO PER GLI OPERATORI ECONOMICI PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA START*", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;

b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;

c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);

- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;

- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;

ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;

iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

### 1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate al numero di telefono 0810084010 e/o scrivere all'indirizzo mail [start.oe@accenture.com](mailto:start.oe@accenture.com)

## 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

### 2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di Gara;
- b) Capitolato;
- c) All. 1 - Planimetria
- d) Mod. 1- Ulteriori dichiarazioni
- e) Mod. 1 B- Ulteriori dichiarazioni
- f) Mod. 2 – Offerta economica
- g) Patto di integrità

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: - <https://www.comune.carrara.ms.it> e sulla Piattaforma Telematica di START (accessibile all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it>).

### 2.2. CHIARIMENTI

Le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara, ad eccezione di quelle di cui all'art. 90 del Codice, che sono recapitate all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente in sede di presentazione dell'offerta (o strumento analogo solo in caso di partecipazione di operatori esteri), avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area "Comunicazioni" relativa alla gara in oggetto, accessibile previa identificazione da parte dello stesso sul sistema Start.

Le comunicazioni vengono gestite su doppio canale. La SA potrà inviare una comunicazione via posta elettronica certificata (PEC) o via posta elettronica ordinaria (PEO).

Tali comunicazioni da parte dell'Amministrazione, vengono pubblicate attraverso le seguenti tipologie di messaggio:

- **Comunicato:** a partire dallo stato della procedura "non iniziata" in poi. Questa tipologia di messaggio non è notificata agli OE e viene pubblicata in automatico sul dettaglio della procedura dalla SA;
- **Chiarimento:** a partire dallo stato della procedura "non iniziata" in poi. Questa tipologia di messaggio è notificata agli OE e può essere pubblicata sul dettaglio della procedura dalla SA;
- **Comunicazione:** a partire dallo stato della procedura "non iniziata" in poi. Questa tipologia di messaggio è notificata agli OE e può essere pubblicata sul dettaglio della procedura dalla SA;

- **Richiesta informativa o integrativa:** a partire dalla stato della procedura "in esame" in poi e con almeno una busta aperta. Questa tipologia di messaggio è notificata agli OE e può essere pubblicata sul dettaglio della procedura dalla SA;
- **Soccorso istruttorio:** a partire dalla stato della procedura "in esame" in poi e con almeno una busta aperta. Questa tipologia di messaggio è notificata agli OE e non può essere pubblicata sul dettaglio della procedura dalla SA;

L'operatore economico può scrivere due tipologie di messaggio:

- **chiarimento**, a partire da stato della procedura "non iniziata" fino e compreso "in corso";
- **comunicazione**, a partire dallo stato della procedura "non iniziata";

E' tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l'Area "Comunicazioni" e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica Certificata ed e-mail da questo indicate.

La sezione "Posta ricevuta" rappresenta la sezione che l'utente visualizza di default quando accede al modulo delle Comunicazioni.

**Attenzione:** il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata [noreply@start.toscana.it](mailto:noreply@start.toscana.it) per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come *spam* dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

Eventuali chiarimenti circa la modalità di accesso e caricamento dei documenti possono essere richiesti gratuitamente ai seguenti recapiti:

- 1) n. 02 8148 0761, "Pubblica Amministrazione & Mercato S.r.l."
- 2) all'indirizzo di posta elettronica [start.oe@accenture.com](mailto:start.oe@accenture.com).

I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC [comune.carrara@postecert.it](mailto:comune.carrara@postecert.it) e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori eventualmente indicati.

### 2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n.

82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

### **3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, VALORE E SUDDIVISIONE IN LOTTI**

#### **3.1. Oggetto della concessione**

La concessione avrà ad oggetto il seguente immobile di proprietà comunale:

##### **1. Chiosco di Piazza Gramsci**

Il chiosco oggetto di concessione è identificato nella planimetria allegata (**All. 1**).

E' consentita, a cura e spese del concessionario (compresi oneri per l'occupazione del suolo pubblico), la realizzazione di un dehor nell'area adiacente il chiosco per una superficie occupata non superiore a 35 mq; il dehor dovrà essere aperto sui lati ed autorizzato in base alle previsioni del vigente regolamento comunale (Allegato L del vigente Rec - Regolamento edilizio comunale).

Relativamente alla struttura dell'immobile, il competente Settore Opere Pubbliche ha verificato che è necessario, sempre a cura e spese del concessionario, almeno:

- il ripristino a regola d'arte dell'impianto elettrico, comprensivo del rilascio della dichiarazione di conformità relativa agli interventi eseguiti ;

- il fissaggio di n. 2 pannelli del controsoffitto, la sostituzione di n. 2 mattonelle rotte e la tinteggiatura delle pareti esistenti;

- la redazione dell'APE

Si precisa che non è presente acqua calda corrente ed è presente un solo bagno ad uso esclusivo del personale.

Eventuali modifiche dell'immobile, coerenti con l'attività che il concessionario riterrà di voler esercitare, dovranno essere concordate con l'Amministrazione e saranno disciplinate ai sensi dell'art. 12 del Regolamento comunale per l'uso da parte di terzi dei beni immobili demaniali indisponibili e disponibili del Comune, approvato con delibera di C.C. n.37 del 21/03/2012, come anche specificato dal presente capitolato. Anche in questo caso, gli interventi saranno a cura e spese del concessionario. Al termine della concessione, le modifiche in questione saranno acquisite al patrimonio comunale senza riconoscimento di alcun diritto.

Si precisa che all'interno del chiosco ottagonale in ghisa di Piazza Gramsci si trovano arredi ed attrezzature di proprietà del precedente gestore, che lo stesso dovrà sgomberare entro 10 giorni

dall'aggiudicazione giusto verbale di consegna dell'UO Patrimonio ai sensi della delibera della Giunta Comunale n. 371/2024. Il chiosco verrà quindi consegnato vuoto di mobili, attrezzature, suppellettili e quant'altro ad oggi in esse contenuto. Il medesimo gestore dovrà rimuovere, entro lo stesso termine, il gazebo attualmente presente nella piazza, in adiacenza al chiosco e di pertinenza dello stesso.

Il chiosco sarà quindi messo nella disponibilità dell'aggiudicatario ad avvenuta comunicazione, da parte dell'U.O. Patrimonio dell'avvenuto adempimento di quanto sopra.

### **3.2 Valore della concessione**

L' oggetto di concessione e del relativo importo è succintamente riepilogato nella tabella di cui in appresso;

<b>N</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>CPV</b>	<b>P (PRINCIPALE)</b>	<b>VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE</b>	<b>CANONE ANNUO DELLA CONCESSIONE</b>
1	SERVIZIO DI GESTIONE PUNTI RISTORO	55410000-7	P	€ 475.000,00	€ 6.000,00

Il valore della concessione è stato stimato ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. 36/2023, in via presuntiva e senza alcuna garanzia di conseguimento, in funzione del fatturato totale del concessionario generato quale corrispettivo derivante dalla gestione dei servizi oggetto della concessione per l'intera durata della stessa.

La stima del valore della concessione è stata basata sui dati forniti dall'I.S.R. della locale CCIAA, calcolati con riferimento ai bar presenti nel comune di Carrara anni 2021-2022-2023 che evidenziano una media annua di:

- Ricavi: € 113 mila

- Valore aggiunto: € 33 mila

- Costo del personale € 35 mila

- Costo del personale per addetto : € 8.000,00 (considerando la media tra personale assunto a tempo indeterminato, apprendisti, collaboratori ecc), dove per valore aggiunto si intende tecnicamente il valore della produzione (costituito per la gran parte dai ricavi) al netto dei costi direttamente sostenuti (materie prime, servizi, affitti e locazioni e oneri accessori di gestione) .

Sulla base della perizia agli atti del settore, si può ipotizzare un investimento iniziale da parte del gestore, per la sistemazione dell'immobile e del suo arredo, di una spesa compresa tra i 10.000,00 ed i 12.000,00 euro. In via del tutto esemplificativa e non esaustiva, le spese da affrontare per rendere funzionale il chiosco al servizio di punto ristoro sono relative:

- all'acquisto di un bancone attrezzato, all'acquisto di almeno un frigorifero, all'acquisto di tavoli e sedie a disposizione degli avventori da collocare nell'area esterna, al ripristino a regola d'arte dell'impianto elettrico, comprensivo del rilascio della dichiarazione di conformità relativa agli interventi eseguiti, al fissaggio di n. 2 pannelli del contro soffitto, alla sostituzione di n. 2 mattonelle rotte ed alla tinteggiatura delle pareti esistenti, alla sistemazione del pavimento, all'installazione d un boiler o altra attrezzatura per la produzione di acqua calda corrente.

Il chiosco è dotato di un unico bagno (ad uso esclusivo dei dipendenti), e ciò implica la necessità, da parte del concessionario, di modulare il servizio del punto ristoro secondo quanto previsto dal Reg. CE 852/04.

A carico del concessionario sarà anche il pagamento dei tributi comunali, quali la Tari, il canone di occupazione suolo pubblico (in caso di utilizzo dell'area pertinenziale esterna) ed il canone pubblicitario (se installata una insegna superiore a 5mq).

A puro titolo di esempio, ad oggi e sulla base delle tariffe vigenti (modificabili annualmente su decisione dell'Ente), la Tari annuale é pari ad € 1.398,00 (compreso dehor), mentre il pagamento del canone del suolo pubblico, conseguente all'installazione del dehor, é pari ad € 1.348,00 annui. Ovviamente, il concessionario dovrà versare al Comune anche il canone di concessione, come già detto stimato, a base di gara, in € 6.000,00 annui (maggiorato della percentuale di rialzo offerta in sede di gara)+ Iva di legge.

Il concessionario, a fronte di un investimento iniziale, potrà beneficiare, ai fini della sostenibilità economica del proprio progetto, della collocazione centrale e "strategica" del chiosco, nonché della possibilità di ampliare la superficie a disposizione per lo svolgimento dell'attività mediante l'allestimento di un'area attrezzata della superficie di 35 mq.

Sulla base di quanto sopra, il valore della concessione, in assenza di dati sugli incassi conseguiti dai precedenti gestori, può essere quindi stimato utilizzando, come parametri di riferimento, alcuni dati forniti dall'I.S.R. della locale CCIAA, tra i quali il ricavo medio annuo dei bar presenti a Carrara tra gli anni 2021/2023, pari ad € 113.000,00 annui, moltiplicato per gli anni di concessione (sei); tuttavia, alla luce del fatto che il chiosco è dotato, al momento dell'aggiudicazione, di un solo servizio igienico, che è privo di acqua calda e che il posizionamento di un dehor é solo eventuale e sarà a cura e spese dell'aggiudicatario (così come l' eventuale allestimento di un servizio igienico a disposizione della clientela), il valore della concessione calcolato sulla base del dato sui ricavi sopra indicato è ridotto del 30%, e pertanto è definito in **€ 475.000,00** per l'intera durata della concessione .

Il predetto valore non costituisce in ogni caso affidamento per l'aggiudicatario, né il Comune di Carrara assume alcun impegno e/o obbligo di qualsivoglia natura rispetto al predetto valore, rimanendo ad esclusivo rischio dell'operatore economico lo svolgimento delle attività oggetto della concessione.

Il corrispettivo consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio: non è pertanto previsto alcun prezzo, indennizzo, contributo e/o canone da parte del Comune di Carrara in favore del Concessionario.

Il costo della manodopera, è stimato in € 96.000,00 nel periodo della concessione.

Il contratto collettivo applicato è CCNL per i dipendenti dei settori dei Pubblici Esercizi, della Ristorazione Collettiva e Commerciale e del Turismo.

Gli operatori economici possono indicare un differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante in riferimento all'art.11 comma 3 del D.lgs.36/2023.

L'operatore garantisce pertanto l'applicazione del CCNL per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

I costi della manodopera non sono soggetti a ribasso.

Il concorrente dovrà comunque indicare nell'offerta economica i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi degli artt.

41 comma 14 e 91 comma 5 del Codice, oltre ai costi della manodopera, ai sensi degli artt. 41 comma 14 e 91 comma 5 del Codice.

Resta ferma la possibilità per l'Impresa concorrente di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Si evidenzia che la lettura sistematica della prima parte dell'articolo 41, comma 14, del D.Lgs 36/2023, n. 36, e della seconda parte della norma, induce a ritenere che il costo della manodopera, seppur quantificato e indicato separatamente negli atti di gara, rientri nell'importo complessivo a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dal concorrente per definire l'importo contrattuale (così, Delibera ANAC n. 528 del 15/11/2023 e Tar Palermo 19/12/2023, n.3787).

Pertanto in sede di presentazione dell'offerta, qualora i costi della manodopera dell'operatore risultino inferiori alla previsione della Stazione Appaltante, l'Operatore dovrà inserire nella sezione

#### **EVENTUALE GIUSTIFICAZIONE MANODOPERA**

le corrispondenti giustificazioni rispetto alle singole voci componenti dei costi della manodopera che portano al ribasso.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 poiché non sussistono rischi di interferenze in considerazione del fatto che la gestione del chiosco è interamente affidata al Concessionario, senza nessun intervento del personale comunale.

L'importo complessivo è al netto di IVA.

Il canone annuale che il Concessionario dovrà corrispondere al Comune di Carrara per la gestione del servizio, oggetto di rialzo in sede di offerta economica, è pari ad € 6.000,00 oltre IVA, dunque per totali € 36.000,00, oltre il rialzo offerto in sede di gara.

**3.3.** La concessione è costituita da un unico lotto poiché la tipologia delle prestazioni dedotte rende impraticabile l'esecuzione distinta, se non con palese nocumento dei criteri di economicità ed efficienza. Inoltre, tale scelta è volta ad assicurare adeguati livelli di bancabilità, intendendosi per tali la reperibilità sul mercato finanziario di risorse proporzionate ai fabbisogni, la sostenibilità di tali fonti e la congrua redditività del capitale investito. Ai sensi dell'art. 182, comma 3, lett. a), del D.Lgs. n. 36 del 2023 si specifica che i beni pubblici o a destinazione pubblica assegnati al concessionario per la gestione del servizio non possono essere utilizzati per lo svolgimento di attività economiche che non siano espressamente oggetto della procedura di affidamento.

## **4. DURATA DELLA CONCESSIONE, OPZIONI E RINNOVI**

### **4.1 Durata**

Ai sensi dell'art. 178 del D.Lgs. n. 36 del 2023, la durata della concessione è di 6 anni dalla data di sottoscrizione del contratto o, se precedente, dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio di esecuzione della concessione.

Il Comune di Carrara si riserva la facoltà di dare avvio d'urgenza all'esecuzione del contratto, anche prima della stipula.

In caso di esercizio della predetta facoltà nulla è dovuto al Concessionario, a nessun titolo.

È escluso ogni rinnovo.

Oltre che per lo spirare del termine finale, la concessione può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale.

Alla cessazione della concessione, il Concessionario dovrà riconsegnare al Concedente i locali, le attrezzature, gli impianti e gli arredi nei termini assegnati dall'Amministrazione.

#### **4.2.Revisione prezzi**

Ai sensi dell'art. 189, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 36 del 2023, il Canone concessorio sarà sottoposto a revisione periodica annuale, così come previsto all'art. 4, del Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **4.3 Modifica del contratto in fase di esecuzione**

**Opzione di proroga della concessione:** La durata del contratto di concessione non è prorogabile, salvo per la revisione di cui all'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. n. 36 del 2023.

In casi eccezionali, il contratto di concessione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo concessionario se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il concessionario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di concessione agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

**Revisione del contratto di concessione:** In materia di revisione del contratto di concessione si applica l'art. 192 del D.Lgs. n. 36/2023,

All'esito dell'istruttoria si valuteranno le condizioni per l'eventuale riequilibrio del piano economico finanziario di cui all'art. 192 del D.Lgs. n. 36/2023.

**Ulteriori disposizioni:** Le modifiche del contratto in corso di esecuzione sono regolate dall'art. 189 del D.Lgs. n. 36 del 2023 a cui si rinvia integralmente.

**4.4 Pagamenti del canone** Il canone, oltre I.V.A di legge dovrà essere pagato, a seguito di emissione di fattura da parte del competente Settore Comunale, entro e non oltre i 10 giorni successivi dal ricevimento di ciascuna fattura mensile.

Il versamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario al Comune di Carrara - IBAN: IT41H0538724510000047284260 . Maggiori dettagli saranno forniti alla stipula del contratto.

Il canone sarà rivalutato annualmente, in misura pari al 100% delle variazioni registrate dall'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati nell'anno precedente, automaticamente e senza alcuna necessità di comunicazione da parte dell'Amministrazione comunale.

Il mancato pagamento, anche di una sola quota del canone di concessione, decorso il termine massimo di 30 giorni dalla convenuta scadenza, determinerà l'automatica costituzione in mora della parte inadempiente, con conseguente corresponsione degli interessi legali, che verranno applicati e fatturati con la prima fattura mensile utile.

### **5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola od associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) del D.Lgs. n. 36 del 2023, indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 36 del 2023, è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con

altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.

In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale

## **6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE**

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata **previo contraddittorio** con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

### **Self cleaning**

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

### **Altre cause di esclusione**

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Rientrano nell'oggetto della concessione attività di somministrazione di alimenti e bevande; le predette prestazioni rientrano nel novero delle attività maggiormente esposte a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui al comma 53, lett. i-ter) dell'art. 1 della Legge n. 190/2016, i.e. ristorazione, gestione delle mense e catering.

Difatti, anche se la normativa non contiene una definizione legislativa di "ristorazione", secondo l'ANAC questa espressione abbraccia, in senso ampio, "un complesso di attività finalizzate alla preparazione e alla somministrazione di alimenti e bevande, con o senza cucina [...] a titolo esemplificativo servizi di ristorazione a clienti, con servizio al tavolo o self-service, che consumino il pasto in loco o da asporto, i servizi di bar, pub, birrerie, caffetterie o enoteche che contemplano attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande per il consumo immediato nei locali, nonché i servizi di catering per eventi o banqueting" (cfr. Delibera ANAC n. 150 del 19/04/2023).

Dunque, gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa

(cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

Sul punto si veda il Comunicato del Presidente ANAC del 17/01/2023 a mente di cui: "l'iscrizione alla white list dovrà essere posseduta soltanto dal soggetto che effettivamente andrà a svolgere la prestazione rientrante all'interno dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 53, il quale potrà essere, in base al caso concreto, l'appaltatore, un'impresa del raggruppamento temporaneo verticale, il subappaltatore o il subaffidatario. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese orizzontale, il requisito dell'iscrizione all'elenco in parola deve essere posseduto da tutti i componenti del raggruppamento".

## **7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

In alternativa la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere i documenti a comprova dei requisiti di natura speciale direttamente all'o.e. concorrente a mezzo PEC oppure per il tramite della Piattaforma.

Ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 36 del 2023 sono stati individuati requisiti non discriminatori e proporzionati all'oggetto della concessione. Inoltre, l'Ente Concedente ha inteso individuare condizioni di partecipazione correlate e proporzionali alla necessità di garantire la capacità del concessionario di eseguire la concessione, tenendo conto dell'oggetto della concessione e dell'obiettivo di assicurare la concorrenza effettiva.

### **7.1. Requisiti di idoneità professionale**

Gli operatori economici interessati, per poter essere ammessi alla selezione, dovranno dichiarare:

- di non trovarsi nelle situazioni di cui all'art. 94 del Codice dei Contratti;
- l'esistenza di situazioni rilevanti ai sensi dell'art. 95 del Codice, presentando una breve relazione sui fatti al fine di assumere una decisione sulla esclusione non automatica;
- di essere iscritti nel registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente, ove applicabile, per oggetto e attività coerenti con il presente bando;
- di non trovarsi nelle situazioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001 e all'art. 21, comma 1, del D.lgs. n. 39/2013;
- il concorrente inoltre deve possedere i requisiti di accesso all'attività di somministrazione alimenti e bevande di cui agli articoli 11 e 12 della L.R.T. 62/2018, e precisamente non possono accedere ed esercitare attività di somministrazione alimenti e bevande:
- coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:

- coloro che abbiano riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

- coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ovvero a misure di sicurezza;

- coloro che sono incorsi in una delle cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'art.67 del D.Lgs. 159/2011.

- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per i reati concernenti la prevenzione dall'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi o che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 11,92e 131 del R.D. 18.06.31 n. 773;

Il divieto di esercizio dell'attività permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempre che non intervengano circostanze idonee ad incidere sulla revoca della sospensione.

In caso di società, i requisiti di onorabilità devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art.2 comma 3 Del D.P.R. 3.6.1998 n.25. In caso di impresa individuale i requisiti devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

Inoltre il concorrente deve possedere uno dei seguenti requisiti professionali :

- avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione e la somministrazione degli alimenti istituito dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano;

- avere esercitato in proprio per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di commercio nel settore alimentare o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

- avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione INPS;

- essere in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, nel cui corso di studi sono previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

I requisiti professionali possono essere posseduti anche da un preposto ( da indicare in sede di offerta).

In caso di concorrente costituito da un raggruppamento temporaneo i suddetti requisiti devono essere posseduti da ciascun operatore economico interessato.

## **REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA FINANZIARIA E TECNICA PROFESSIONALE PER L'ESECUZIONE**

Per poter accedere alla presente procedura, gli operatori economici, oltre ai requisiti di carattere generale, dovranno possedere anche i seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica declinati in attuazione dell'art. 183, terzo comma, del Codice dei Contratti il quale dispone che *“i requisiti sono non discriminatori e proporzionati all'oggetto della concessione, Le condizioni di partecipazione sono correlate e proporzionali alla necessità di garantire la capacità del concessionario di eseguire la concessione, tenendo conto dell'oggetto della concessione e dell'obiettivo di assicurare la concorrenza effettiva”*

### **a) requisiti relativi alla capacità tecnica professionale:**

- il concorrente deve possedere esperienza nell'attività di impresa operante nell'attività di preparazione e/o somministrazione e/o commercio di alimenti e /o bevande per almeno due anni anche non consecutivi nel triennio 2022-2024.

Il requisito dell'esperienza lavorativa è comprovato mediante:

- copia delle fatture o dati di dichiarazioni IVA relative alla specifica attività da cui si ricava il fatturato specifico realizzato. Qualora la fattura non menzioni la specifica attività o la causale riportata non sia chiara, il requisito può essere dimostrato presentando anche copia dei contratti a cui le fatture si riferiscono;

- licenze per esercizio bar/ristorazione, comunicazioni SUAP ecc.

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente pubblico contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione o attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione in originale o in copia;

**b) requisiti relativi alla capacità economico finanziaria:** fatturato medio per almeno due anni nel triennio 2022 - 2024 pari ad almeno € 50.000,00. In caso di raggruppamenti di operatori tale requisito può essere dimostrato cumulativamente da due o più soggetti componenti il raggruppamento medesimo, ed è comprovabile tramite estrazione di bilanci relativamente al periodo sopra indicato. Tale requisito è richiesto a garanzia e dimostrazione della solidità economico-finanziaria e comprova di capacità produttiva ed organizzativa del concorrente.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti: per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone, mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA; dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione. Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

## **8. AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 183, comma 9, del D.Lgs 36/2023, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito di cui al punto 6.3.b) solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltare.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

## **9. SUBAPPALTO**

**È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 119 del D.lgs 36/2023, come modificato dal D.lgs 209/2024.**

**Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.**

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

## **10. GARANZIA PROVVISORIA**

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 1% del valore complessivo della concessione ( € 4.750,00). Non si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto IBAN IT58J0538724510000047281188;

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

*N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>*

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

e) prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Ai sensi del comma 4 bis dell'art.53, introdotto dal D.lgs.209/2024, alla garanzia provvisoria non si applicano le riduzioni previste dall'art.106 comma 8 e gli aumenti previsti dall'art.117, comma 2 del Codice

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## **11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC numero 621 del 20 dicembre 2022 o successiva delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'ANAC al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>.

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

## **12. SOPRALLUOGO**

Il sopralluogo nei luoghi deputati alla esecuzione della concessione di cui trattasi non è obbligatorio.

Riteniamo, tuttavia, che il sopralluogo sia un istituto preordinato alla presentazione di un'offerta congrua, adeguata e consapevole, nell'interesse soprattutto dell'Operatore Economico, in quanto l'Amministrazione, in caso di un'offerta inadeguata, dispone di altri strumenti per tutelarsi, sia in fase di presentazione dell'offerta (mediante l'eventuale richiesta di giustificazioni dell'offerta), sia in fase di esecuzione (mediante la preclusione della proposizione da parte dello stesso OE di ogni eccezione o contestazione sullo stato dei luoghi).

Alla luce di quanto sopra, il sopralluogo é fortemente raccomandato.

Il sopralluogo può essere effettuato nel giorno e nell'ora stabilita dalla stazione appaltante in seguito alla richiesta di sopralluogo

### **13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno Martedì 15 Luglio 2025** a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

#### **13.1 Regole per la presentazione dell'offerta**

L'“**OFFERTA**” è composta da:

A – **Documentazione amministrativa;**

B – **Offerta tecnica;**

C – **Offerta economica.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

#### **14. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 0 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di cinque giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

## **15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

L'operatore economico utilizza la Piattaforma START per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione ed eventuale procura
- 2) DGUE
- 3) Mod. 1- Ulteriori Dichiarazioni
- 4) Mod. 1 B - Ulteriori Dichiarazioni
- 5) Patto di integrità sottoscritto dal legale rappresentante
- 6) garanzia provvisoria;
- 7) documentazione in caso di avvalimento;
- 8) documentazione per i soggetti associati;
- 9) Attestazione versamento contributo ANAC
- 10) Eventuale ulteriore documentazione

### **15.1.DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA**

La domanda di partecipazione è compilata online sulla Piattaforma.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
- di garantire, secondo quanto indicato all'articolo 0, la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale, previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

## **15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14**

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

## **15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO**

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

## **15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI**

### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
  - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

### **Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

### **Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

### **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo**

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
  - copia del contratto di rete
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
  - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
  - copia del contratto di rete
  - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
    - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

## **15.5. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE**

Il concorrente compila il Documento di gara Unico Europeo generato dal sistema telematico START

## **15.6. PATTO DI INTEGRITA'**

Il Patto di integrità deve essere sottoscritto per accettazione con firma digitale in corso di validità dal legale rappresentante dell'operatore economico.

Il Patto d'integrità costituisce parte integrante e sostanziale del contratto eventualmente affidato: nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario, il quale, a sua volta, assume l'obbligo di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti, attraverso l'inserimento di apposite clausole nei relativi contratti

#### **15.7. MODELLO 1 – ULTERIORI DICHIARAZIONI**

(reso disponibile dall'Amministrazione tra la documentazione di gara)

Ciascun concorrente rende le dichiarazioni integrative, ai sensi degli art.46 e 47 del DPR 445/2000, di cui al *Modello 1-Ulteriori dichiarazioni*.

#### **15.8. MODELLO 1 B – ULTERIORI DICHIARAZIONI**

(reso disponibile dall'Amministrazione tra la documentazione di gara)

Ciascun concorrente rende le dichiarazioni integrative, ai sensi degli art.46 e 47 del DPR 445/2000, di cui al *Modello 1 B-Ulteriori dichiarazioni*.

#### **15.9. CAUZIONE PROVVISORIA** di cui al punto 10

#### **15.10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC** di cui al punto 11

#### **15.11. EVENTUALE DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA**

In questo spazio il concorrente potrà caricare l'eventuale ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per la partecipazione alla procedura o che ritenga comunque opportuno allegare.

### **16. OFFERTA TECNICA**

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le seguenti modalità: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla Stazione appaltante **ESCLUSIVAMENTE** per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – accessibile all'indirizzo "<http://start.toscana.it/>" (al citato indirizzo è possibile prendere visione delle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana – START", nella sez. "Il progetto" – "Norme tecniche").], a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) relazione tecnica;
- b) in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento;
- c) eventuale relazione tecnica oscurata;

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra i criteri e sub-criteri di valutazione indicati al punto 18, L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

**L'operatore economico, nel MOD- 1 – Ulteriori dichiarazioni da inserire nella Busta "A"- Documentazione Amministrativa**, rende una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare.

**Il concorrente a tal fine allega, nella Busta "B" - Offerta Tecnica**, anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

## **17 . OFFERTA ECONOMICA**

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma secondo le seguenti modalità.

Il concorrente dovrà indicare l'importo in valuta in rialzo rispetto al canone a base di gara di **Euro 6.000,00** annuali.

E' obbligatorio, a pena di esclusione, indicare sia l'importo degli oneri per la sicurezza afferenti l'impresa sia il costo della manodopera.

Dato che il SISTEMA START, non ha un modello di offerta economica proprio per le concessioni e dato che non permette di modificare o di eliminare il Form on line dell'offerta economica, viene richiesto di compilare, firmare e caricare sia il form on line generato dal Sistema START sia lo schema di offerta economica predisposto dalla stazione appaltante.

### **Per presentare l'offerta economica il soggetto concorrente dovrà:**

#### **1) per quanto riguarda il form on line**

- a) **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- b) **Compilare** il form on-line accedendo alla Gestione della documentazione economica del passo 2 della procedura di presentazione offerta, inserendo l'importo del valore pari a € 475.000,00;
- c) **Inserire** "0" nello spazio dell'importo degli oneri per la sicurezza afferenti l'impresa e del costo della manodopera sostenuto;
- d) **Scaricare** sul proprio PC il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- e) **Firmare** digitalmente il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- f) **Inserire** nel sistema il documento "offerta economica" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

#### **2) per quanto riguarda lo schema di offerta economica predisposto dalla stazione appaltante** **MODELLO 2- OFFERTA ECONOMICA - INDICAZIONE CANONE, ONERI AZIENDALI E COSTO MANODOPERA:**

**Compilare il Modello 2- Offerta economica mediante l'indicazione :**

- **dell'importo del canone offerto in rialzo rispetto all'importo del canone di € 6.000,00;**
- **dell'importo degli oneri per la sicurezza**, al netto dell'iva, afferenti l'impresa e del **costo della manodopera sostenuto** al netto dell'iva;
- **Firmare** digitalmente il documento "Modello 2- offerta economica" predisposto dalla stazione appaltante;
- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico
- **Inserire** nel sistema il documento "schema offerta economica" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto

#### **3) per quanto il PEF:**

- il Piano Economico Finanziario dovrà contenere indicatori di redditività nonché il quadro di tutti i costi che l'aggiudicatario intende sostenere compresi i costi di gestione e dei singoli servizi nonché i ricavi che prevede di conseguire per la durata stabilita della Concessione;
- Il Piano Economico Finanziario dovrà definire i principali presupposti e le condizioni fondamentali dell'equilibrio economico finanziario posti a base dell'affidamento della Concessione, compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - l'importo dei ricavi presunti;
  - i tempi e i costi previsti per l'allestimento dei locali;
  - manutenzioni;
  - costi di gestione del servizio;
  - i costi per il personale addetto al servizio;
  - i costi dei materiali, attrezzature, arredi e derrate;
  - utenze;

- costo della sicurezza;
- spese generali ed assicurazioni

#### 4) Eventuale giustificazione della manodopera

Qualora i costi della manodopera dell'OE risultino inferiori alla previsione della Stazione Appaltante, l'Operatore dovrà inserire nella sezione

#### **EVENTUALE GIUSTIFICAZIONE MANODOPERA**

le corrispondenti giustificazioni rispetto alle singole voci componenti dei costi della manodopera che portano al ribasso.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario **non ancora costituiti**, l'offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti o il consorzio ordinario di concorrenti; nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **già costituiti**, l'offerta economica può essere sottoscritta con firma digitale dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa indicata quale mandataria.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti di tipo orizzontale, l'offerta presentata determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Amministrazione nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori.

L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto ai sensi dell'art. 17, comma 6, del D.Lgs. 36/2023.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

### **18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

La gara verrà espletata mediante procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/ prezzo.

Scaduti i termini di presentazione, le offerte saranno valutate da un'apposita Commissione giudicatrice sulla base dei seguenti elementi ai quali è riservato un punteggio massimo complessivo di 100 punti così suddivisi:

ELEMENTI		PUNTEGGIO MASSIMO
A	OFFERTA TECNICA	70
B	OFFERTA ECONOMICA	30
	TOTALE	100

#### **18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE**

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
<b>Offerta tecnica</b>	70
<b>Offerta economica</b>	30
<b>TOTALE</b>	100

### **1) “OFFERTA TECNICA” (max 70 punti)**

**L’offerta tecnica** è composta da un elaborato illustrativo detto **“Progetto e gestione del servizio”**.

Il concorrente dovrà dimostrare di saper gestire un punto ristoro tenuto conto della collocazione in una piazza di pregio e strategica della città e della sua vicinanza con scuole, uffici pubblici. La relazione di progetto dovrà evidenziare le caratteristiche dell'offerta improntata ad attività e servizi di qualità, la descrizione della struttura organizzativa ed operativa, evidenziando il livello di professionalità del personale impiegato ed il numero di operatori, il livello di flessibilità anche organizzativa nel far fronte alle affluenze via via previste.

Il concorrente, inoltre, dovrà dimostrare attraverso quali azioni intenda valorizzare il servizio offerto, (organizzazione eventi a tema, raccordi con altri soggetti...) e dovrà dimostrare, nella relazione, l’entità del proprio investimento finalizzato al miglioramento del servizio offerto.

L’elaborato, massimo di 30 pagine formato A4 , dovrà essere articolato nei seguenti punti

Punto 1. ampliamento dell’orario di apertura del chiosco: il concorrente deve indicare l’ampliamento della fascia oraria e giorni rispetto a quanto previsto dal presente capitolato

Punto 2. valutazione della capacità tecnica ed organizzativa : il concorrente deve relazionare e documentare sulla capacità tecnica e di organizzazione del servizio, l’organigramma del personale previsto, la qualità e la diversificazione dei prodotti e del servizio, anche sulla individuazione di uno o più target di clientela.

Punto 3. pulizia e decoro del chiosco e dell’area pertinenziale: stante l’ubicazione nella piazza centrale, è premiale la programmazione di attività di pulizia, di manutenzione ordinaria del chiosco e delle eventuali pertinenze. Il concorrente deve evidenziare nella relazione le operazioni di pulizia periodica del chiosco delle pertinenze ed eventuali aree circostanti utilizzate dagli avventori, di disinfestazione del chiosco e delle pertinenze e allegare un piano di manutenzione ordinaria del chiosco e delle eventuali pertinenze (compresi eventuali vasi e piante di pertinenza se previsti).

Punto 4. Iniziative di valorizzazione : il concorrente deve illustrare le iniziative di valorizzazione e di promozione dell’attività che siano anche elemento di valorizzazione e promozione del territorio.

Non saranno valutate le iniziative di intrattenimento e pubblico spettacolo di cui agli articoli 68 e 80 del T.U.L.P.S.

Punto 5 Sostegno al servizio fornito dai bagni pubblici presenti in Piazza Gramsci: stante l’ubicazione nei pressi del chiosco di un servizio di bagni pubblici, viene considerata premiale la programmazione di misure di sostegno che contribuiscano alla funzionalità del bagno pubblico presente in Piazza Gramsci.

Punto 6 Arredi ed attrezzature: il concorrente deve descrivere, anche allegando materiale illustrativo, la qualità e la tipologia degli arredi e delle attrezzature che intende installare

Punto 7 Piano di miglioramento e completamento della funzionalità dell’immobile: il concorrente deve indicare le eventuali migliorie proposte

\*\*\*

I **criteri di valutazione dell'offerta tecnica**/ progetto e gestione del servizio sono di seguito elencati :

**1. AMPLIAMENTO ORARIO DI APERTURA DEL CHIOSCO:** fino ad n.2 punti per un max di **20 punti** assegnati per ogni ora di anticipo e/o posticipo di apertura dell'orario di apertura e/o chiusura del servizio ricompresa nella fascia oraria dalle ore 6 alle ore 24 .

**2. VALUTAZIONE DELLA CAPACITA' TECNICA ED ORGANIZZATIVA:** fino ad un max di **15 punti** così assegnati:

- esperienza aziendale nel settore della somministrazione alimenti e bevande/ commercio/ attività artigianale max punti: 8

- presenza di personale qualificato (numero complessivo e curriculum) e flessibilità organizzativa anche per far fronte ai flussi dei clienti nelle varie fasce orarie ed alle eventuali necessità conseguenti ad eventi pubblici e privati max punti : 5

- offerta di qualità e diversificata: (es: prodotti gluten free, biologici, tipici) anche tarata sull'individuazione di uno o più target di clientela (es: dipendenti pubblici, studenti dell'Accademia, bambini frequentanti la vicina scuola primaria di primo grado ecc.).max punti: 2

**3. PULIZIA E DECORO DEL CHIOSCO E DELL'AREA PERTINENZIALE:** fino ad un max di **10 punti** così assegnati:

- piano di manutenzione ordinaria del chiosco per tutto il periodo della concessione: max 3 punti

- piano di sanificazione disinfestazione, pulizia, anche delle aree limitrofe, per tutto il periodo della concessione: max 7 punti

**4. INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE** fino un max di **9 punti** così assegnati:

- predisposizione di iniziative di aggregazione, anche per la valorizzazione delle peculiarità artistiche e culturali del territorio e dell'identità locale e dei prodotti tipici locali e strategie comunicative utilizzate nel periodo della concessione per la promozione dell'attività. max: 6 punti

- predisposizione di un corner o scaffale o bacheca per info sulle iniziative comunali e distribuzione materiale informativo/promozionale del comune (depliant, locandine, guide ecc) max: 3 punti

**5. SOSTEGNO AL SERVIZIO FORNITO DAI BAGNI PUBBLICI PRESENTI IN PIAZZA GRAMSCI** fino ad un max di **9 punti** così assegnati:

**tipologia del sostegno fornito (prodotti e/o servizi):** max 5 punti

**periodicità del sostegno fornito della fornitura e/o del servizio offerto:** max 4 punti

**6. ARREDI E ATTREZZATURE** fino ad un max di **4 punti** così assegnati:

- **Qualità e tipologia degli arredi interni ed esterni:** max 2 punti

- **Qualità e tipologia delle attrezzature, anche con riferimento alla classe energetica:** max: 2 punti

**7. PIANO DI MIGLIORAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA FUNZIONALITA' DELL'IMMOBILE** fino ad un max di **3 punti**, assegnati mediante la valutazione delle miglorie proposte per aumentare la fruibilità e la funzionalità del punto ristoro.

**2) “OFFERTA ECONOMICA” (max punti 30)**

L'**offerta economica** sarà valutata sulla base dell'importo in valuta in rialzo del canone annuo di gara di € 6.000,00, secondo la formula della proporzionalità inversa.

L'offerta economica, redatta in lingua italiana, datata e sottoscritta dallo stesso soggetto che sottoscrive la domanda di partecipazione dovrà indicare, a pena esclusione, in cifra ed in lettere, la percentuale del rialzo offerto, indicandolo fino alla seconda cifra decimale. Dovrà essere indicata un'unica percentuale di rialzo offerto, che l'Ufficio applicherà, in sede di contratto.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, sarà posto primo in graduatoria il concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

**Il concorrente dovrà allegare all'offerta economica anche il piano economico e finanziario (Pef) della durata di 6 anni**, che dimostri il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione, sulla base di quanto previsto dall'art.177 del codice dei Contratti, nonché il conseguente trasferimento del rischio operativo in capo al concessionario. La sua mancanza o incompletezza comporterà l'esclusione dalla gara

**Le offerte economiche saranno valutate sulla base della seguente formula:**

rialzo in valuta offerto per il canone della concessione	<b>max punti 30</b>
<b><math>P_i = 30 \times (R_i / R_{max})</math></b>	
dove <b>P<sub>i</sub></b> = punteggio da attribuire; <b>R<sub>i</sub></b> = rialzo offerto; <b>R<sub>max</sub></b> = rialzo più alto.	

**18.2. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

Il Seggio di gara procede all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente bando. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Ai sensi dell'art. 185, comma 5, del D.Lgs. n. 36 del 2023: “Prima di assegnare il punteggio all'offerta economica la commissione aggiudicatrice verifica l'adeguatezza e la sostenibilità del piano economico-finanziario”. Resta inteso che la Commissione potrà svolgere le attività di verifica del PEF in più sedute qualora lo richieda la complessità della documentazione presentata e/o qualora sia necessario effettuare maggiori approfondimenti

Il seggio di gara, infine, procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sulla offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 3 giorni.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;

presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;

presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

## **19. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

## **20. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice.

A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

Ai sensi dell'art. 185, comma 6, del D.Lgs. n. 36 del 2023, i componenti delle commissioni di valutazione devono essere altamente qualificati e competenti.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvisionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini dell'anomalia delle offerte

## **21. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO**

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Ai sensi dell'art. 99, comma 3 bis, del D.Lgs 36/2023 come modificato dal D.Lgs 209/2024, in caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale sensi dell'articolo 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine. Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Il contratto di concessione sarà stipulato mediante scrittura privata.

Entro il termine indicato nella comunicazione degli esiti di gara, l'aggiudicatario sarà tenuto a presentare al Comune:

- la documentazione, comprensiva della cauzione definitiva, richiesta dall'Ufficio contratti, necessaria per la stipula del contratto di concessione;

- la copertura assicurativa a garanzia dei danni a cose, animali, persone nello svolgimento della propria attività;

A garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi e oneri previsti dal contratto di concessione, compreso il pagamento del canone di concessione, è prevista la sottoscrizione di **due cauzioni**:

- 1) una cauzione definitiva pari al 5% dell'importo totale del canone offerto per la durata della concessione;
- 2) una cauzione, rinnovabile annualmente, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 117 del Codice. La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

Ai sensi del comma 4 bis dell'art.53, introdotto dal D.lgs.209/2024, alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'art.106 comma 8 e gli aumenti previsti dall'art.117, comma 2 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

## **22. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

### **23. CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO DI INTEGRITÀ**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione *appaltante*.

Il Patto di integrità stabilisce la reciproca, formale, obbligazione della Stazione Appaltante e di tutti i potenziali contraenti (operatori economici) a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'esplicito impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine di ottenere l'affidamento dell'appalto o della concessione e/o di distorcere la corretta esecuzione del relativo contratto, ovvero di essere inserito nell'elenco/albo degli operatori economici e della sua corretta gestione.

L'esplicita accettazione del Patto da parte dell'operatore economico attestata, attraverso la sua sottoscrizione e la presentazione a corredo della domanda di partecipazione, costituisce condizione essenziale per l'ammissione alla procedura.

Il Patto di integrità deve essere sottoscritto per accettazione con firma digitale in corso di validità dal legale rappresentante dell'operatore economico e deve essere consegnato unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto, pena la possibile esclusione dalla procedura stessa.

Il Patto d'integrità costituisce parte integrante e sostanziale del contratto eventualmente affidato: nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario, il quale, a sua volta, assume l'obbligo di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti, attraverso l'inserimento di apposite clausole nei relativi contratti.

### **24. ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Si rammenta che ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 5, del Codice, nel caso in cui la Stazione Appaltante ritenga insussistenti le ragioni di segretezza indicate dai concorrenti ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a), l'ostensione delle parti dell'offerta di cui si è richiesto l'oscuramento sarà consentita decorso il termine di impugnazione previsto dal comma 4 dell'art. 36 del Codice.

Si rammenta, altresì, che la Stazione Appaltante si riserva di procedere alla segnalazione all'ANAC ai sensi dell'art. 36, comma 6, del Codice

### **25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Firenze.

## **26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii , del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss Reg. UE 679/2916, l'interessato potrà visitare la sezione privacy del sito istituzionale, al seguente indirizzo: <http://www.comune.carrara.ms.it/it/privacy>.

Il titolare del trattamento è il Comune di Carrara.

Carrara, data della firma digitale

Il Dirigente del Settore 1 – Affari e Servizi Generali/CUC  
Dott. Cristiano Boldrini